

# STUDIO MENGUCCI

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

*Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro*

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario  
Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato  
Dottore Ragioniere Commercialista  
Consulente del Lavoro  
Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista  
Consulente del Lavoro  
Revisore Legale*

Roma, 20/05/2022

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Lavoro  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*  
Prot. N. 139/L/2022

### OGGETTO: BONUS CARBURANTE DA 200 EURO ESTESO A TUTTI I DATORI DI LAVORO – CHECK LIST PER L'UTILIZZO

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, si amplia la platea dei lavoratori che possono beneficiare del **bonus carburante** previsto dal decreto Ucraina. Una modifica al disegno di legge per la conversione del D.L. n. 21/2022, introdotta durante l'esame in Commissione al Senato, estende l'utilizzo dei nuovi buoni benzina anche ai lavoratori dipendenti di soggetti che non sono aziende come, ad esempio, gli studi professionali o gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale.

Si può ritenere, inoltre, che possano beneficiarne anche i lavoratori in **smart working**. Nello specifico, i buoni sono concessi su **base volontaria**, l'importo di 200 euro è da considerare quale **costo azienda** e quindi senza applicazione di tasse e contributi, mentre la messa a disposizione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Con un emendamento al disegno di legge per la conversione del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), approvato dalle Commissioni Finanze e Industria del Senato, è stata modificata la norma riguardante il Bonus carburante per i lavoratori dipendenti.

### **Come cambia il bonus carburante**

---

La modifica ha riguardato il soggetto erogante che, nel testo del decreto legge, era stato identificato nelle sole aziende private.

Ciò aveva evidenziato non poche perplessità sul reale impatto della norma, in quanto il termine aziende era stato considerato, dagli addetti ai lavori, come un termine atecnico che avrebbe precluso a molti lavoratori la possibilità di ricevere l'agevolazione.

Già nei primi articoli di approfondimento sulla materia – all'indomani della pubblicazione del D.L. n. 21/2022 - si sottolineava l'utilizzo improprio del termine aziende e che, in considerazione della portata generale del beneficio che il Governo aveva intenzione di manifestare, il relegare il beneficio ai soli lavoratori di aziende ovvero imprese avrebbe ridotto la platea dei possibili beneficiari.

Si vede che le criticità rilevate dai giuristi sono arrivate alle orecchie del legislatore, il quale ha disposto questa piccola modifica che diventa, nei fatti, un'apertura importante anche ai lavoratori dipendenti di soggetti che non sono aziende come, ad esempio, gli studi professionali o gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale.

### **Check list per l'utilizzo**

---

In considerazione di questa modifica, ricapitoliamo tutte le caratteristiche dell'agevolazione:

- **il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati.**

Si tratta di tutte le tipologie di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. In virtù di questa impostazione, i buoni non potranno essere assegnati, ad esempio, ai collaboratori (co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali) ed agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato (es. i tirocinanti). Inoltre, l'agevolazione resta preclusa ai lavoratori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici;

- **la concessione dei buoni avverrà su base volontaria.**

Sarà il datore di lavoro a decidere se erogarli e sino a che importo. Infatti, il datore di lavoro potrà arrivare a corrispondere anche un valore inferiore rispetto al massimale (200 euro) previsto dal legislatore. Può essere il caso che detta concessione sia preceduta da un accordo sindacale ovvero da un regolamento aziendale unilaterale, che definisca modalità e criteri per l'erogazione dei buoni carburante;

- **l'importo concesso è da considerare quale costo azienda e quindi non dovranno essere applicate tasse e contributi.**

Viceversa, la concessione di un valore superiore comporterà l'applicazione, per la differenza tra quanto erogato e i 200 euro, di tasse e contributi;

- essendo una **erogazione liberale**, questa potrà avvenire anche solo per una parte dei lavoratori, ovvero per valori differenziati a seconda dei percettori;
- nessun distinguo è stato fatto, dal legislatore, in relazione alla tipologia subordinata del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o a termine) ovvero all'orario di lavoro (tempo pieno o part-time). Ragion per cui ritengo che l'erogazione del buono carburante potrà raggiungere i 200 euro anche, ad esempio, per i **lavoratori a tempo parziale**;
- stessa conclusione del punto precedente per i lavoratori che svolgono l'attività parzialmente o totalmente in **smart working**.

Non essendo stato precisato che l'incentivo dovrà essere offerto ai soli lavoratori che svolgono l'attività all'interno della sede aziendale - così come previsto, ad esempio, per il premio di 100 euro stabilito dall'articolo 63, del decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia) - ritengo che ne possano beneficiare anche i lavoratori che svolgono la prestazione da remoto. Stante la volontarietà dell'erogazione, sarà il datore di lavoro che potrà valutare un'eventuale **riproporzione dei buoni**;

- **non è stato previsto, altresì, alcun tetto al reddito da lavoro dipendente del lavoratore.** In considerazione di ciò, i buoni potranno essere erogati anche alle figure apicali dell'azienda, a prescindere dalla retribuzione erogata;
- il valore dei buoni carburanti, erogati in base a quanto previsto dall'articolo 2, è da considerare **aggiuntivo** rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell'articolo 51 del TUIR (258,23 euro). Proprio al fine di evitare fraintendimenti con questi ultimi, è il caso che i buoni corrisposti in virtù di quanto previsto dall'articolo 2, del D.L. n. 21/2022, vengano identificati con una **voce paga ad hoc** nel libro unico del lavoro;
- in virtù delle motivazioni che hanno portato il legislatore a prevedere l'agevolazione ai lavoratori (fronteggiare il fenomeno del caro carburanti), potranno

essere erogati esclusivamente buoni carburante e non altre tipologie di buoni (esempio, buono spesa);

- i buoni erogati non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
- Il costo per l'acquisto dei buoni carburante è interamente **deducibile dal reddito d'impresa**;
- la messa a disposizione dei buoni dovrà avvenire entro il **31 dicembre 2022**. Ciò non significa che anche il consumo, da parte dei lavoratori, debba avvenire entro tale data, ma entro la data di scadenza stampigliata sul buono stesso;
- stante il tenore letterale della norma ed il budget di spesa messo a disposizione dal Governo, ritengo che il valore massimo dell'agevolazione (200 euro) debba riguardare anche il singolo lavoratore, il quale, una volta ricevuto il buono carburante da un datore di lavoro, non potrà riceverlo anche da un altro, qualora, nel corso dell'anno 2022, cambi datore di lavoro. In attesa che l'Agenzia delle Entrate chiarisca l'argomento, ritengo che sia il caso che il datore di lavoro, prima di erogare il buono carburante ai neoassunti del 2022, richieda da questi una autodichiarazione che certifichi l'erogazione (o meno) di buoni carburante durante l'anno 2022 da precedenti datori di lavoro;
- ritengo che non sia possibile erogare i buoni carburante anche a lavoratori che, nel frattempo, hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2022. Ma su questo argomento, mi rimetto ai chiarimenti che, mi auguro, l'Agenzia delle Entrate emanerà una volta vigente la legge di conversione.

### **Buoni carburante da 200 euro nel welfare contrattuale**

Si segnala che è possibile l'inserimento dei buoni anche tra i beni e i servizi a disposizione dei dipendenti nel c.d. "welfare contrattuale". Infatti, il bonus carburante risulta esente da imposte e contributi fino a 200 euro per tutti i dipendenti del settore privato, compresi quelli degli studi professionali, sia a titolo gratuito che per obbligo contrattuale o **regolamento aziendale**. Queste sono le conseguenze derivanti dalle novità contenute nell'articolo 2 del decreto legge 21/2022 convertito in via definitiva in data 19.5.2022 dalla Camera dei deputati.

Il testo con le modifiche apportate dal Senato, infatti, da una parte perde l'espressione «a titolo gratuito», con il risultato che la cessione dei voucher può avvenire **a qualsiasi titolo**, dall'altra si riferisce a tutti i datori di lavoro, in luogo delle sole aziende, seppure sempre con l'esclusione del comparto pubblico.

Per effetto della prima modifica, l'incentivo, che riguarda il solo anno 2022, ed è fruibile sotto forma di buoni benzina o titoli analoghi nel limite di 200 euro per lavoratore, può trovare spazio anche nel **paniere dei beni e servizi** che il dipendente può selezionare a sua scelta nei piani di **flexible benefit**.

Peraltro, tenuto conto delle novità, se inclusi nei **piani previsti dagli accordi sindacali**, non solo non perdono il vantaggio fiscale previsto nel decreto legge 21/2022, ma non vanno neppure a intaccare il limite generale di non imponibilità dei benefit pari a 258,23 euro, come previsto dall'articolo 51, comma 3, del Tuir.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci